

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 15 novembre 2016.

La Consulta tecnica per l'artigianato in un caso simile, ancorché posto in senso inverso (estetista che intendeva svolgere un'attività di trucco permanente, in assenza di attestato di tatuatore), aveva emesso un parere negativo (cfr. parere del 19 maggio 2014).

Successivamente all'espressione del parere della Consulta, è intervenuto il decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 recante il regolamento di attuazione relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, entrato in vigore il 12 gennaio 2016, con il quale è stato modificato l'elenco degli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. In particolare, la scheda tecnico-informativa n. 23 individua il dermografo per micropigmentazione: si tratta di uno strumento grazie al quale è possibile eseguire la tecnica della micropigmentazione

“La micropigmentazione (altrimenti detta dermopigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente, disegno epidermico o camouflage) viene utilizzata esclusivamente a fini estetici per la correzione di inestetismi del viso e del corpo, per il miglioramento della immagine estetica in generale, nella copertura di cicatrici risultanti da interventi chirurgici o incidenti (camouflage)”.

In base al decreto interministeriale, si tratta di un'operazione effettuata a fini estetici per la correzione degli inestetismi del corpo, riscontrandosi in questo punto le finalità dell'attività di estetica di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 1/90.

Lo stesso decreto segnala che: “Il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d'uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per mezzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l'argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi”.

Sulla questione sopra esposta, si ritiene necessario anche fornire un parere in merito alla possibilità per il tatuatore di esercitare l'attività di trucco permanente e semi-permanente, considerata la modifica normativa intervenuta. Infatti, contrariamente all'ordinamento precedente, l'attività in oggetto può essere svolta dall'estetista in quanto, secondo le previsioni di cui al decreto interministeriale 206/2015, è unico soggetto autorizzato

all'utilizzo del macchinario necessario per effettuare il trucco permanente e semi-permanente.

N.B.: il presente parere viene integrato alla luce del parere MISE n. 18706 del 20 gennaio 2017, secondo cui “debba ritenersi consentita la prestazione dell'attività di trucco semipermanente a soggetti in possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei trattamenti estetici i quali abbiano ricevuto idonea formazione dal fabbricante dell'apparecchiatura o da un suo mandatario o da altro ente competente, purché certificata conformemente alle indicazioni sopra esposte”, rendendo in questo modo libero l'estetista dall'obbligo, imposto in passato da Regione Lombardia sulla base di un parere della Consulta tecnica per l'artigianato, di frequentare il corso riservato all'attività di tatuatore.